

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0423/2001

27 novembre 2001

RELAZIONE

sulla relazione speciale al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 713/98/IJH (presentata conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo)
(C5-0463/2001 – 2001/2194(COS))

Commissione per le petizioni

Relatore: Jean Lambert

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE.....	5
MOTIVAZIONE.....	9

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 23 novembre 2000 il Mediatore europeo ha trasmesso la sua relazione speciale al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 713/98/IJH (presentata conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo) (2001/2194(COS)).

Nella seduta del 22 ottobre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale relazione speciale del Mediatore europeo alla commissione per le petizioni per l'esame di merito (C5-0463/2001).

Nella riunione del 10 luglio 2001 la commissione per le petizioni aveva nominato relatore Jean Lambert.

Nella riunione dell'11 ottobre 2001 ha deciso di applicare la procedura senza discussione, a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento.

Nelle riunioni del 21-22 novembre 2001 e 26-27 novembre 2001 ha esaminato la relazione speciale del Mediatore europeo e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli (presidente), Roy Perry (vicepresidente), Proinsias De Rossa (vicepresidente), Jean Lambert (relatore), Mary Elizabeth Banotti (in sostituzione di Jonathan Evans), Herbert Bösch, Felipe Camisón Asensio, Glyn Ford (in sostituzione di Mark Francis Watts), Laura González Álvarez, Ioannis Marinos e Jens Dyhr Okking (in sostituzione di Véronique Mathieu).

La relazione è stata depositata il 27 novembre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione speciale al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 713/98/IJH (presentata conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo) (C5-0463/2001 – 2001/2194(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo (C5-0463/2001),
- visti gli articoli 21, 194, 195, 255 e 286 del trattato CE,
- visti gli articoli 1 e 6 del trattato sull'Unione europea,
- vista la sua decisione del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore¹,
- visto l'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo,
- viste le sue precedenti risoluzioni del 16 luglio 1998 sulla relazione speciale del Mediatore europeo concernente l'accesso del pubblico ai documenti²; del 15 maggio 2001 sull'istituto della petizione agli albori del XXI secolo³; del 6 settembre 2001 sulla relazione speciale del Mediatore europeo concernente un codice di buona condotta amministrativa⁴,
- visti l'articolo 8⁵ e l'articolo 10⁶ della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- visti gli articoli 7, 8, 11, 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE) n. 1049/2001-10-24 sull'accesso al pubblico ai documenti del Parlamento europeo, Consiglio e Commissione⁷,
- vista la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom⁸
- vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

¹ GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

² GU C 292 del 21.9.1998, pagg. 113 e 170.

³ Non ancora pubblicato.

⁴ Non ancora pubblicato.

⁵ Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

⁶ Libertà di espressione.

⁷ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁸ GU L 046 del 18.2.1994, pag. 58.

nonché alla libera circolazione di tali dati¹,

- visto il regolamento (CE) n. 45/2001 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di istituzioni e organi comunitari sulla libera circolazione di tali dati²,
 - visto il parere 5/2001 del gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali del 17 maggio 2001³,
 - visti l'articolo 47, paragrafo 1, e l'articolo 179, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A5-0423/2001),
- A. qualsiasi limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali dev'essere chiaramente circoscritta e giustificata ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e della Carta dei diritti e delle libertà fondamentali,
- B. allorché sembra esservi una collisione tra due o più diritti o libertà fondamentali, il primo passo da compiere dev'essere pertanto di esaminare se tutti i diritti siano autenticamente applicabili nella situazione specifica,
- C. considerando che i diritti fondamentali del rispetto della vita privata e familiare e la protezione dei dati personali servono a tutelare la vita privata dei singoli cittadini dall'utilizzazione non autorizzata di informazioni personali a scopi commerciali e dall'intrusione ingiustificata da parte delle autorità pubbliche,
- D. considerando che i principi di buona condotta amministrativa stabiliscono che il funzionario competente per la materia in questione è tenuto a fornire al pubblico le informazioni richieste,
- E. considerando che pertanto la direttiva 95/46/CE non si applica a una richiesta d'informazioni concernente i nomi dei partecipanti in rappresentanza di un'organizzazione commerciale a una riunione organizzata dalla Commissione europea,
- F. considerando che l'articolo 27 della direttiva 95/46/CE prevede l'adozione, da parte di associazioni professionali e altri organismi rappresentanti altre categorie di responsabili del trattamento, di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri,
- G. considerando che i progetti di codici comunitari, le modifiche e proroghe a codici comunitari esistenti possono essere sottoposti al gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 della direttiva 95/46/CE,
- H. considerando che tali codici di condotta devono garantire, da un lato, che non si faccia un'utilizzazione non autorizzata delle informazioni concernenti il comportamento dei consumatori e, dall'altro, che la tutela dei dati non sia utilizzata per conseguire dei

¹ G U L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

² G U L 145 del 31 maggio 2001, pag. 43.

³ 5003/00/EN/final – WP 44.

vantaggi a fini di concorrenza sleale,

- I. considerando che il diritto d'informazione e di espressione sono presupposti essenziali di una formazione democratica della volontà all'interno di una società e, di conseguenza, della legittimazione democratica di tale società,
- J. considerando che l'obbligo stabilito dall'articolo 1 del trattato sull'Unione di prendere delle decisioni nel modo più trasparente possibile impone alle autorità pubbliche un dovere che corrisponde a questi diritti,
- K. considerando che il Tribunale di primo grado ha ritenuto che "la trasparenza consente ai cittadini di partecipare più da vicino al processo decisionale e garantisce che i cittadini possano svolgere un controllo autentico ed efficiente dell'esercizio dei poteri conferiti alle istituzioni comunitarie",
- L. considerando che di conseguenza il diritto d'informazione e il diritto di espressione sono essenziali anche ai fini di un funzionamento efficiente delle istituzioni,
- M. considerando che le attività che rientrano sotto i titoli V e VI del trattato sull'Unione europea sono escluse dalla tutela di tali diritti ai sensi del diritto comunitario,

Il Parlamento trae quindi le seguenti conclusioni

- 1. appoggia la conclusione del Mediatore europeo e ritiene che la Commissione abbia interpretato erroneamente la direttiva 95/46/CE nell'applicare tale direttiva a una richiesta d'informazione concernente i nomi dei rappresentanti di un'organizzazione professionale che avevano preso parte a una riunione organizzata dalla Commissione europea;
- 2. ritiene, pertanto, che la Commissione debba comunicare al denunciante relativamente alla denuncia 713/98/IJH i nomi dei delegati della *Confédération des brasseurs du marché commun* che hanno partecipato a una riunione organizzata dalla Commissione l'11 ottobre 1996 nonché i nomi delle società e delle persone che rientrano nelle 14 categorie indicate nella richiesta originale del denunciante di accesso ai documenti, le quali hanno rilasciato dichiarazioni alla Commissione sul fascicolo recante il riferimento P/93/4490/YK;
- 3. rileva che spesso esistono conflitti fra la richiesta di trasparenza e la tutela dell'integrità personale; sottolinea che la tutela dei dati personali si prefigge in primo luogo di tutelare la vita privata e le informazioni personali; pertanto non si dovrebbe far riferimento alla tutela dei dati allorché individui agiscono nell'espletamento di funzioni pubbliche, o allorché partecipano alla definizione di decisioni pubbliche di propria iniziativa o allorché cercano d'influenzare tale processo decisionale;
- 4. chiede inoltre al gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali di cui all'articolo 29 della direttiva 95/46/CE di informare il Parlamento sui codici di condotta sulla protezione dei dati adottati da associazioni professionali e altri organismi di controllo in riferimento all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva 95/46/CE, in particolare sui codici che gli sono stati sottoposti affinché ne valuti la compatibilità con le disposizioni adottate dagli Stati membri; suggerisce al gruppo di lavoro, per la realizzazione di autentici codici di condotta comunitari, di tener conto anche del campo di applicazione del regolamento (CE) n.

45/2001, e delle considerazioni del Parlamento, allorché esamina la compatibilità con il diritto comunitario dei codici di condotta che gli sono stati sottoposti; rileva che il supervisore per la protezione dei dati, che sarà assunto dalle istituzioni UE, sarà sottoposto ai principi dei trattati sulla maggiore trasparenza nell'adozione di decisioni;

5. visto che il regolamento sull'accesso del pubblico ai documenti entrerà in vigore a dicembre 2001, sarebbe opportuno procedere ad un esame delle norme che la Commissione adotta per la sicurezza nei sistemi informativi;
6. propone al Garante per la protezione dei dati di elaborare modelli di codice di condotta nell'intento di garantire il rispetto del diritto dei consumatori alla protezione dei dati e per stabilire delle norme allo scopo di prevenire l'abuso della protezione dei dati a scopo di concorrenza sleale o di influenza in via riservata su decisioni comunitarie di tipo regolamentare o finanziario;
7. deplora l'esclusione *en bloc* dei titoli V e VI del trattato sull'Unione europea dal campo di applicazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001;
8. chiede al Consiglio europeo di Laeken di modificare i trattati in modo da includere, in linea di principio, nel campo di applicazione dell'articolo 286 del trattato CE attività che rientrano nei titoli V e VI;
9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e per informazione, al Mediatore europeo, al Consiglio, agli Stati membri, al Garante per la protezione dei dati e al gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali.

MOTIVAZIONE

A. Antefatto:

Il denunciante, sig. R., è direttore della Bavarian Lager Company Ltd., società che importa birra tedesca nel Regno Unito. Egli ha incontrato delle difficoltà nella vendita del suo prodotto a causa di accordi di acquisto esclusivi secondo i quali molti pub nel Regno Unito sono tenuti a rifornirsi di birra da determinate birrerie del paese. Tali accordi sono disciplinati da una legge del Regno Unito, nota come "*Guest Beer Provision*", che consente ai pub anche di acquistare birra di determinate altre marche da altri fornitori.

Il denunciante riteneva che tale legge violasse l'articolo 28 (ex articolo 30) del trattato CE discriminando le birre d'importazione. Nell'aprile 1993 ha trasmesso la propria denuncia alla Commissione europea, la quale ha avviato un'indagine a norma dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

Nell'agosto 1996 il denunciante è venuto a sapere da un comunicato stampa del Ministero dell'industria e del commercio britannico che nell'ottobre dello stesso anno si sarebbe tenuta una riunione a tre fra la Commissione, le autorità del Regno Unito e un'organizzazione professionale, la "*Confédération des Brasseurs du Marché commun*" (CBMC), per discutere della *Guest Beer Provision*. Egli ha chiesto alla Commissione il permesso di partecipare alla riunione, ma la richiesta è stata respinta.

Nel marzo 1997 le autorità del Regno Unito hanno proposto una modifica della *Guest Beer Provision* che la Commissione ha giudicato soddisfacente ed ha pertanto abbandonato le proprie indagini.

Nel maggio 1998 il denunciante, appellandosi alla decisione della Commissione 94/90 sull'accesso del pubblico ai documenti, ha chiesto di avere accesso a qualsiasi documento trasmesso alla Commissione nel caso in questione. La Commissione ha respinto la richiesta e la richiesta di conferma del denunciante. L'8 luglio 1998 il sig. R. ha sporto denuncia al Mediatore contro la risposta negativa della Commissione.

La denuncia originaria riguardava il rifiuto della Commissione di concedere al denunciante l'accesso a taluni documenti. Durante le indagini il Mediatore è pervenuto alla conclusione che il reale intento del denunciante era di sapere chi avesse rilasciato dichiarazioni alla Commissione e quali rappresentanti di un'organizzazione professionale avessero partecipato alla riunione organizzata dalla Commissione nel contesto della sua indagine sull'accusa del denunciante di violazione del diritto comunitario.

Il Mediatore ha proposto a titolo di eventuale conciliazione amichevole che la Commissione fornisse tali informazioni al denunciante.

La Commissione ha ritenuto che la direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE) le impedisse di rivelare l'identità delle persone interessate senza il loro esplicito consenso. La Commissione ha invitato le persone interessate a dare il proprio consenso, ma tra queste solo un numero limitato ha risposto affermativamente. La direttiva sulla protezione dei dati è l'unica base giuridica cui la Commissione abbia fatto riferimento per giustificare il suo rifiuto di fornire al denunciante tutti i nomi richiesti.

Il Mediatore ha ritenuto che il diritto alla privacy in relazione al trattamento di dati personali nell'ambito della direttiva non richieda che la Commissione consideri segreti pareri o informazioni che le sono stati sottoposti riguardo all'esercizio delle sue funzioni, né i nomi delle persone che hanno presentato tali pareri o informazioni. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la Commissione avesse frainteso i suoi obblighi nell'ambito della direttiva sulla protezione dei dati e che avesse pertanto violato il principio di trasparenza.

Il 17 maggio 2000 il Mediatore ha pertanto formulato un progetto di raccomandazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore, in cui esortava la Commissione a comunicare al denunciante i nomi delle persone che avevano rilasciato dichiarazioni e dei rappresentanti dell'organizzazione professionale che avevano partecipato alla riunione in questione.

Il 3 luglio 2000 la Commissione ha trasmesso un parere circostanziato sul progetto di raccomandazione, in cui dichiarava che "l'articolo 7, lettera a) della direttiva 95/46/CE richiede il consenso inequivocabile della persona interessata" per la trasmissione dell'informazione richiesta.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse risposto direttamente alle argomentazioni giuridiche contenute nel progetto di raccomandazione. Pertanto, il 23 novembre 2000 il Mediatore, applicando l'articolo 3, paragrafo 7 del suo Statuto, ha trasmesso una relazione speciale al Parlamento in cui chiedeva a quest'ultimo di esaminare l'opportunità di adottare la sua raccomandazione quale risoluzione.

Il gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali istituito con la direttiva 95/46/CE ha adottato il 17 maggio 2001 un parere sulla questione (parere 5/2001). Nel suo parere, adottato di propria iniziativa, il gruppo di lavoro afferma che una risoluzione del Parlamento "può avere una notevole incidenza sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali a livello comunitario", per cui ritiene che gli competeva "emettere un parere sui principali aspetti giuridici di un tema concernente la tutela dei dati personali."

La commissione per le petizioni ha successivamente e separatamente ascoltato sia il Mediatore europeo che la Commissione europea nella persona del Commissario responsabile BOLKENSTEIN. I membri della commissione hanno quindi avuto l'occasione di ascoltare i punti di vista dei due organi e di porre sia al signor SÖDERMAN che al Commissario tutte le domande atte a consentire di avere la conoscenza più completa ed esauriente possibile dei fatti e dello svolgimento della procedura d'indagine.

B. Considerazioni

Il Mediatore ha motivato il progetto di raccomandazione nel modo seguente:

a) che il denunciante aveva chiesto i nomi delle persone che avevano rilasciato dichiarazioni in relazione alla sua denuncia contro la *UK Guest Beer Provision* nonché i nomi dei rappresentanti dell'organizzazione professionale che avevano preso parte ad una riunione organizzata dalla Commissione nell'ambito della sua inchiesta su un eventuale violazione del diritto comunitario. Se l'argomento della Commissione fosse valido, ciò implicherebbe l'esistenza di un diritto fondamentale a fornire informazioni a un'autorità amministrativa in segreto;

b) che vi è un principio del diritto comunitario secondo il quale "le decisioni devono essere prese nel modo più trasparente possibile" e che il principio di buona amministrazione richiede che il funzionario competente per la materia in questione fornisca ai membri del pubblico le informazioni richieste, a meno che non vi sia un obbligo giuridico a mantenere riservate tali informazioni;

c) che l'articolo 7 della direttiva prevede sei casi in cui è permessa la trasmissione dei dati personali, tre dei quali sono sembrati al Mediatore applicabili al caso in oggetto:

- *l'adempimento di un obbligo legale*, dal momento che il trattato sull'Unione europea stabilisce che la trasparenza è un obbligo delle istituzioni europee;

- *l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*, dal momento che rendere di pubblico dominio le informazioni fa parte dello svolgimento di un compito nell'esercizio di poteri pubblici;

- *il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati*, dal momento che il concedere o il ricevere accesso ad informazioni ufficiali costituisce un interesse legittimo perseguito rispettivamente dal responsabile del trattamento e da terzi.

Nel suo parere, il gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ha convenuto che i motivi di divulgazione addotti dal Mediatore possono essere applicabili. Tuttavia il gruppo di lavoro ritiene che "occorra procedere ad un'analisi delle circostanze caso per caso, per stabilire quale dei due diritti o interessi debba prevalere in ogni situazione specifica."

Risulta pertanto che il gruppo di lavoro abbia ritenuto che la direttiva 95/46/CE potrebbe essere stata applicabile *prima facie*. La conclusione al riguardo del Mediatore è diversa e si basa, in primo luogo, su una distinzione tra la tutela della vita privata e il carattere riservato degli affari pubblici. Tuttavia, potrebbe esservi una differenza d'interpretazione anche per quanto riguarda la seconda serie di argomenti con i quali il Mediatore ha motivato le sue conclusioni. Laddove il parere del gruppo di lavoro sembra riferirsi a un punto di equilibrio caso per caso tra interessi e principi, il Mediatore si riferisce all'applicabilità di eccezioni¹.

C. Conclusioni

Il conflitto d'interpretazione deriva un'importanza specifica dal fatto che si fa riferimento a diritti fondamentali, riconosciuti non solo dal trattato CE (rispettivamente articoli 255 e 286) ma anche dagli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Potrebbero inoltre essere invocati numerosi articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 7 (diritto alla vita privata), articolo 8 (protezione dei dati), articolo 11 (libertà di espressione), articolo 41 (diritto a una buona amministrazione) e articolo 42 (diritto d'accesso ai documenti).

E' nella natura di ogni sistema di diritti che questi possano collidere tra di loro. Tuttavia,

¹ Nella teoria generale del diritto ciò corrisponderebbe alla distinzione operata tra una collisione di principi e un conflitto di regole. Secondo i fautori della distinzione, un principio dovrebbe essere ottimizzato, laddove una regola si applica o non si applica in una data situazione. Cfr. Alexy Robert: *Theorie der Grundrechte...*

occorre in primo luogo stabilire se i diritti cui si fa riferimento si applichino ai fatti e alla situazione in questione. Ciò, ovviamente, deriva già dall'obbligo di rispettare i diritti fondamentali, in quanto trovare un equilibrio tra l'interesse di sostenere un diritto e l'interesse di tutelarne un altro significa logicamente sacrificare, in misura maggiore o minore, un diritto rispetto a un altro.

Pertanto due sono le questioni che occorre trattare. In primo luogo, il tipo di informazione richiesta dal denunciante rientra nell'ambito della direttiva 95/46/CE e generalmente nelle finalità della protezione dei dati?

La tutela dei dati personali ha tra i suoi obiettivi quello di proteggere il diritto alla vita privata degli individui contro l'intrusione e l'abuso da parte delle autorità e contro l'utilizzazione non autorizzata a scopi commerciali. Il vostro relatore conviene con il Mediatore che le informazioni richieste dal denunciante riguardavano affari pubblici piuttosto che informazioni sulla sfera privata di singoli e che l'obiettivo della tutela della vita privata e dei dati personali non può essere quello di rendere segreto il processo decisionale di un'istituzione pubblica quale la Commissione.

Tale interpretazione sembra essere conforme anche alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo. E a quanto pare, se si considera l'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali, ciò significherebbe conformità anche con quest'ultima. Il campo di applicazione della direttiva 95/46/CE è stato recentemente valutato alla luce della Convenzione in una sentenza della Corte Suprema svedese.

In riferimento alla Convenzione, la Corte prende atto nella sentenza che l'articolo 9 della direttiva sulla protezione dei dati fa riferimento all'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e all'articolo 10 (libertà di espressione). La Corte ha spiegato che l'articolo 8 della Convenzione riguarda la sfera della vita privata e che anche se può essere difficile dare una definizione esatta di ciò che ricada in tale sfera, i dati relativi alla vita pubblica di una persona esulano in linea di principio dalla portata della protezione. La Corte ha inoltre ritenuto che l'esenzione a fini giornalistici sia un tentativo di pervenire a un generale punto d'equilibrio tra vita privata e libertà d'espressione, dato che l'importanza di quest'ultima è collegata al libero flusso d'informazioni al pubblico.¹

In secondo luogo, occorre tener presente la conclusione del Mediatore che anche senza tenere conto dei motivi per non considerare le informazioni richieste come dati personali ai quali si applicherebbe la direttiva, in quanto tale, la Commissione avrebbe potuto - e dovuto - in ogni caso applicare le esenzioni di cui all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che "Per quanto riguarda, in particolare, la divulgazione dei dati, l'art. 7, punto f), della direttiva, la autorizza qualora sia necessaria per il perseguimento dell'interesse legittimo di un terzo cui vengono comunicati i dati di natura personale, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono una tutela."²

¹ Sentenza della Corte Suprema svedese del 12 giugno 2001 nella Causa B 293-00. La causa riguardava l'invio, da parte di un privato, d'informazioni sul suo sito web concernenti tra l'altro la gestione di banche svedesi, informazioni che includevano riferimenti a singoli identificati.

² Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 settembre 2000 nella Causa C-369/98, punto 35.

Nell'esaminare se il denunciante avesse un interesse legittimo nell'informazione che desiderava ottenere, occorre tenere a mente che la Commissione agiva sulla base della denuncia di quest'ultimo concernente le implicazioni dirette per la sua impresa della *UK Guest Beer Provision*, che egli considerava una violazione dell'articolo 30 (attuale articolo 28) del trattato CE, che vieta la discriminazione arbitraria o restrizioni dissimulate al commercio tra gli Stati membri, anche quando uno Stato membro ha facoltà di richiamarsi a una delle eccezioni di cui all'articolo 30 (ex articolo 36). E' pertanto ragionevole presumere che decisioni successive riguardanti tale materia lo avrebbero interessato direttamente e singolarmente.

E' anche evidente che già l'articolo 1 del trattato sull'Unione fa obbligo alla Commissione di prendere le decisioni "nel modo più trasparente possibile". Inoltre, si può essere d'accordo con il Mediatore sul fatto che fornire un'informazione faccia "parte" dei compiti dell'amministrazione, in particolare della buona amministrazione, il diritto alla quale è sancito all'articolo 41 della Carta sui diritti fondamentali e richiesto dal Parlamento, in particolare nella risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore europeo sul codice di buona condotta amministrativa approvata nel settembre di quest'anno sulla base della relazione Perry.¹

Viceversa, sembra talvolta difficile comprendere come mai la pubblicizzazione della presenza di una persona a una riunione in qualità di rappresentante di un'organizzazione professionale possa compromettere diritti o libertà fondamentali. Le persone presenti erano senza alcun dubbio presenti nella loro veste professionale, e non erano state richieste informazioni di carattere privato o sensibili.

Sono stati questi i motivi, e non la gravità delle doglianze espresse circa il comportamento della Commissione europea, che hanno indotto la commissione per le petizioni a riferire al Parlamento europeo la questione Ronnan e ad approvare le conclusioni della relazione speciale del Mediatore relativa alla denuncia in oggetto.

Restiamo in effetti convinti che attraverso tale positiva e costante collaborazione tra il Mediatore e il Parlamento europeo sia possibile far progredire questo modello di amministrazione che preconizziamo con tutte le nostre forze e che sembrerebbe d'altronde essere anche quello perseguito dalla Commissione, se non altro a giudicare dalla lettera del Libro bianco sulla *Governance europea*.

L'articolo 27 della direttiva 95/46/CE prevede l'adozione del codice di condotta per guidare "le associazioni professionali e gli altri organismi rappresentanti altre categorie di responsabili del trattamento". I codici sono stati ritenuti necessari per prevenire l'abuso d'informazione, per esempio, su modelli individuali di consumo nel marketing orientato. In tal modo, i codici di condotta possono servire a tutelare i consumatori, pur fornendo al tempo stesso parità di condizioni concorrenziali.

Tali codici potrebbero essere utili a chiarire, per il futuro, che le regole relative alla protezione dei dati non si applicano a situazioni quali quella oggetto della relazione del Mediatore. Ciò consentirebbe ad esempio ai rappresentanti delle organizzazioni professionali di essere anticipatamente consapevoli della natura non riservata della loro presenza a delle riunioni. La trasparenza a tale proposito consentirebbe anche di garantire parità di condizioni nel mercato

¹ Cfr. Risoluzione A5-0245/2001 del 6 settembre 2001.

interno.

Codici modello che comprendessero disposizioni adeguate potrebbero, per esempio, essere preparati dal Garante per la protezione dei dati. Il gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali potrebbe, ovviamente, già tenere conto della presente relazione nell'esaminare la compatibilità con la direttiva dei progetti di codici ad esso sottoposti.

Contrariamente, ad esempio, all'articolo 255 sull'accesso del pubblico ai documenti, l'articolo 286 sulla protezione dei dati non si applica ai titoli V (politica estera e di sicurezza) e VI (giustizia e affari interni) dei trattati. Senza dubbio vi sono esigenze specifiche per ammettere delle deroghe al diritto alla tutela dei dati personali in questi settori per ragioni di pubblico interesse. Tuttavia, questo non giustifica un'esclusione *en bloc* dal campo di applicazione, considerando anche quanto siano sensibili questi settori di attività rispetto alla protezione dei dati.

Tecnicamente la situazione potrebbe essere facilmente corretta includendo un riferimento all'articolo 286 del trattato CE negli articoli 28 e 41 del trattato UE. Di per sé questa decisione potrebbe essere presa in qualsiasi momento dal Consiglio d'Europa. Certo, sul piano politico è una questione di volontà.